

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1966

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BASSANINI, MANCINO, TREU, VILLONE,
VITALI, PASSIGLI, BATTAFARANO, BATTISTI e PETRINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2003

Norme in materia di dirigenza statale

ONOREVOLI SENATORI. - Nella XIII legislatura, nell'ambito di un'operazione di organica revisione della normativa sul lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, e nel contesto di un più complessivo processo di riforma del sistema amministrativo, è stata introdotta (soprattutto con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387, emanati nel quadro dell'attuazione delle deleghe previste dalla legge n.59 del 1997) una disciplina fortemente innovativa in materia di dirigenza pubblica, ed in particolare di dirigenza statale: tale disciplina - successivamente trasferita nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, - era esplicitamente ispirata ai principi della chiara distinzione fra funzioni di indirizzo politico-amministrativo (riservate agli organi di governo delle amministrazioni) e funzioni di gestione e di concreto svolgimento delle attività amministrative (demandate ai dirigenti); della contrattualizzazione del rapporto di lavoro di tutti i dirigenti (a livello individuale e collettivo); della creazione di un corpo dirigenziale opportunamente selezionato, preparato, omogeneo (pur nel rispetto delle necessarie articolazioni tecnico-professionali), dotato di adeguati poteri e di ampia autonomia operativa, consapevole del proprio ruolo e pienamente responsabile per i risultati conseguiti nell'espletamento dei propri compiti istituzionali.

Su tale quadro normativo è intervenuta, producendo una sostanziale alterazione dei suoi contenuti, la recente legge 15 luglio 2002, n. 145, questa, pur limitandosi a prospettare, apparentemente, solo interventi parzialmente correttivi del preesistente assetto legislativo, manifesta, in realtà, una chiara intenzione controriformatrice, rivelando la volontà di rimettere in discussione alcuni

fondamenti essenziali del nuovo sistema di regolazione della dirigenza e del lavoro pubblico costruito negli scorsi anni.

In particolare, la legge del 2002, per quanto riguarda l'importante e discusso tema degli incarichi dirigenziali: *a)* amplia il tasso di discrezionalità delle scelte politiche (o politicamente orientate) in ordine al conferimento ed al rinnovo degli incarichi, a scapito della imparzialità nella individuazione dei titolari degli uffici pubblici; *b)* elimina totalmente il criterio della «rotazione» negli incarichi, in contraddizione con (pur riaffermate) esigenze di flessibilità, mobilità e crescita professionale dei dirigenti; *c)* «ripubblicizza» il meccanismo di conferimento degli incarichi, stabilendo che esso avvenga tramite provvedimento dell'amministrazione e limitando l'oggetto dei contratti individuali introdotti dalla normativa del 1998 al solo trattamento economico; *d)* riduce fortemente la durata degli incarichi, cancellando, in particolare, quel limite minimo che appare indispensabile al fine di poter valutare le *performance* dei dirigenti prima di rivedere i loro incarichi; *e)* allarga la possibilità di reclutare dirigenti dello Stato presso altre amministrazioni o all'esterno del settore pubblico, cosa in sé certamente non negativa, ma che potrebbe comportare, se si andasse oltre una certa misura, un rischio di destrutturazione del corpo dirigenziale; *f)* rende più drastica - prevedendo la cessazione automatica degli incarichi - la disposizione sulla sostituzione delle figure dirigenziali di massimo livello (segretari generali, capi dipartimento) al momento della nascita di un nuovo Governo. Si stabilisce, poi, la non derogabilità delle nuove norme sugli incarichi da parte dei contratti e degli accordi collettivi, che rischia di incidere negativamente sull'intero processo

di «privatizzazione» delle fonti regolatrici del lavoro nelle pubbliche amministrazioni.

Non minori perplessità suscita la nuova regolazione della responsabilità dirigenziale, che presenta caratteri di maggiore indeterminatezza in ordine alla graduazione degli strumenti sanzionatori ed alla definizione delle relative procedure (dando luogo, anche qui, ad un aumento della discrezionalità nell'esercizio dei poteri delle amministrazioni datrici di lavoro), mentre non viene per nulla affrontato il problema di dare una effettiva incisività agli istituti preordinati alla valutazione delle prestazioni dei dirigenti. Nè si può, sicuramente, esprimere un giudizio favorevole sulla eliminazione, anch'essa stabilita dalla legge n. 145 del 2002, del «ruolo unico» della dirigenza statale, con conseguente ricostituzione degli specifici ruoli dirigenziali per ciascun Ministero: viene, infatti, meno uno strumento che conferiva un'identità unitaria all'insieme del corpo dirigenziale, ed al tempo stesso, secondo una diffusa opinione, era da considerare - al di là delle contraddizioni registratesi nella sua concreta utilizzazione - particolarmente utile ai fini di una migliore utilizzazione e di una riqualificazione professionale della risorsa dirigenziale, attraverso l'attivazione di opportune forme di mobilità orizzontale. Infine, si prevede l'introduzione non solo nello Stato, ma in tutti i settori della pubblica amministrazione, seppure per via contrattuale, della «vicedirigenza», creando - al fine dichiarato di decongestionare l'attività dirigenziale e valorizzare le professionalità dei funzionari più preparati ed esperti, fine che in realtà può essere meglio realizzato con l'attivazione di meccanismi di delega temporanea di compiti, pure previsti dalla stessa legge di riordino - una figura dai contorni poco limpidi e di dubbia utilità, la quale, interponendosi fra dirigenza e personale dei comparti, rischia di provocare non poca confusione nel sistema del lavoro pubblico (oltre a produrre, prevedibilmente, consistenti oneri finanziari), e contribuisce alla riproposizione

di una tradizionale visione del pubblico impiego, tutta incentrata sulla fissazione di posizioni di *status* e sull'attribuzione di qualifiche formali, alla quale le innovazioni normative dello scorso decennio avevano sostituito un'impostazione di tipo essenzialmente funzionale, ispirata alla flessibilità dei processi produttivi e dell'organizzazione del lavoro.

I tratti salienti della legge n. 145 del 2002 (lasciando qui da parte le sue discusse e discutibili disposizioni, destinate ad operare in sede di prima applicazione, dalle quali è scaturita la consistente operazione di *spoils system* realizzata dopo la sua entrata in vigore) possono, quindi, essere così riassunti: riaffermazione di forti momenti di discrezionalità politica nell'assunzione delle scelte che definiscono il ruolo e le funzioni dei dirigenti, reintroduzione di forme di ingerenza legislativa o amministrativa in materie contrattuali, ripristino di un assetto rigidamente burocratico in ordine a profili rilevanti della materia, riproposizione di norme sul personale slegate da motivazioni connesse al buon funzionamento ed alla buona organizzazione delle amministrazioni, ed in larga misura ispirate ad una vecchia logica paternalistico-clientelare; il tutto, sullo sfondo del ritorno ad un regime pubblicistico per aspetti determinanti della disciplina della dirigenza e della reintroduzione di forme di ingerenza legislativa o amministrativa in ambiti contrattuali, che, tra l'altro, appaiono in stridente contrasto anche con recenti intese fra Governo e sindacati in materia di lavoro pubblico.

Sicuramente, la disciplina legislativa della dirigenza scaturita dal processo di rinnovamento delle regole relative all'organizzazione ed al funzionamento degli organismi amministrativi, che ha attraversato gli anni Novanta, appariva (ed appare) meritevole di una rivisitazione, in quanto dalla prima esperienza attuativa erano emersi problemi di ordine interpretativo e difficoltà ed incertezze attuative, tali da richiedere una migliore formulazione delle norme e, in qualche caso, da

far ritenere opportuni – senza, peraltro, inficiare la *ratio* e l'impianto complessivo di una riforma della quale va invece, riaffermata la validità – interventi modificativi di tipo sostanziale, al fine di inserire nelle disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001 indicazioni dirette ad evitare letture ed utilizzazioni di esse incoerenti o poco convincenti, in termini di funzionalità degli apparati pubblici e di garanzia dell'imparzialità e dell'efficacia dell'azione amministrativa, oltre che di tutela della professionalità e della posizione lavorativa degli stessi dirigenti. Ma, di certo, le modificazioni introdotte con la legge del 2002, lungi dall'affrontare in maniera soddisfacente tali esigenze di correzione e integrazione del tessuto normativo, finiscono per ampliarne ed approfondirne i profili di criticità, introducendo in esso ulteriori contraddizioni, elementi di incertezza e fattori distorsivi

Si evidenzia, quindi, l'esigenza di un nuovo intervento legislativo, diretto a rivedere aspetti salienti delle norme sulla dirigenza contenute nel decreto legislativo n. 165 del 2001, così come modificate dalla legge n. 145 del 2002: ciò, al fine di restituire coerenza al quadro normativo, riaffermandone e consolidandone l'impianto privatistico-contrattuale, di consolidare la distinzione funzionale fra politica ed amministrazione e di dotare di maggiori garanzie, anche alla luce dell'esperienza, la posizione dei dirigenti, in riferimento all'attribuzione ed al rinnovo degli incarichi ed alle forme di svolgimento e di valutazione della loro attività.

In primo luogo, si rende opportuna una ulteriore precisazione, in termini di assoluta linearità e chiarezza, dei principi normativi sui quali si regge il delicato equilibrio fra l'esercizio della responsabilità politica e lo svolgimento da parte dei dirigenti di un'attività operativa di cura degli interessi pubblici libera da ipoteche e da indebiti condizionamenti: in tal senso, vanno eliminati alcuni residui fattori di confusione fra poteri degli organi politici e funzioni dei dirigenti; e, in

particolare, va rafforzata l'autonomia dei dirigenti in ordine alla gestione delle risorse finanziarie necessarie per l'espletamento delle loro funzioni, assegnando a ciascuno di essi un adeguato *budget* e favorendo l'esercizio dei loro autonomi poteri di spesa grazie ad un riaccorpamento delle voci di bilancio.

Occorre, poi, individuare con chiarezza la natura e la tipologia delle funzioni dirigenziali e ribadire in modo inequivoco il carattere unitario della dirigenza statale, pur nel rispetto delle sue articolazioni funzionali. Al tempo stesso vanno eliminate le disposizioni, introdotte dalla legge del 2002, concernenti l'istituzione della vicedirigenza, che risultano del tutto incongruenti rispetto ad una moderna e funzionale visione dell'organizzazione amministrativa, vista nella sua dimensione soggettiva; mentre va, invece, valorizzato lo strumento della delega di una quota di funzioni dei dirigenti ai loro più qualificati collaboratori.

Soprattutto, appare necessaria una ridefinizione delle modalità di affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali, con specifico riferimento alla trasparenza e all'oggettività dei criteri di conferimento e delle relative procedure. In proposito, sembra finalmente giunto il momento di superare i limiti e le incertezze della disciplina introdotta negli scorsi anni riguardo alla determinazione della natura e delle caratteristiche degli atti di conferimento degli incarichi, attribuendo un valore determinante allo strumento negoziale (con l'unica eccezione degli incarichi di massimo livello, inevitabilmente connessi con la sfera della decisione politica) per l'attribuzione delle funzioni dirigenziali e per l'individuazione dell'oggetto e della durata dei vari tipi di incarico, oltre che per la disciplina delle relative prestazioni lavorative e dei connessi profili retributivi (anche allo scopo di ribadire l'appartenenza della materia alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria). Inoltre, va garantita una ragionevole durata – minima e massima – degli incarichi, diversificandone il carattere di tem-

poraneità in relazione ai differenti livelli di responsabilità. Vanno anche soddisfatte, pur senza escludere l'applicazione del criterio della rotazione nelle funzioni, esigenze di continuità nell'azione amministrativa, che coincidono con una rafforzata garanzia della posizione dei dirigenti in occasione della conferma o del rinnovo degli incarichi. Vanno, ancora, introdotti limiti e criteri chiari per evitare eccessi ed abusi nell'utilizzo della possibilità (pur da valutare in termini positivi) di affidare funzioni di direzione nello Stato a dirigenti di altre amministrazioni ed a soggetti portatori di competenze ed esperienze professionali esterne.

Per salvaguardare fondamentali principi ricavabili dalle norme costituzionali e dalla legislazione generale sul lavoro, si debbono respingere ipotesi di allargamento o di rafforzamento del potere di intervento sugli incarichi in atto, da limitare correttamente soltanto a poche figure di vertice, in occasione dei mutamenti delle compagini governative, come del resto avviene, per lo più, anche in altri paesi (ad esempio la Francia), e vanno responsabilizzati gli organi politici per le relative scelte, escludendo automatismi normativi.

Quanto alle modalità di valutazione delle prestazioni dirigenziali ed alla connessa disciplina della responsabilità dirigenziale, occorre precisare e rafforzare le indicazioni del decreto legislativo n.286 del 1999 relative ai meccanismi valutativi dell'attività dei dirigenti, così da conferire loro un maggiore tasso di effettività; così come si rende opportuna una formulazione diversa e più chiara delle disposizioni in tema di responsabilità dirigenziale del decreto legislativo n.165 del 2001, sia rispetto alla versione originaria, sia rispetto a quella risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 145 del 2002, che risultano entrambe poco perspicue (specie per ciò che attiene all'articolazione delle misure sanzionatorie).

Sembra, altresì, opportuno ripristinare - pur prendendo atto della ricostituzione dei

ruoli ministeriali e rinunciando a rimetterla in discussione per non sottoporre la dirigenza ad eccessivi cambiamenti di inquadramento - un elemento di unitarietà del corpo dirigenziale statale, attraverso la creazione di un albo generale della dirigenza dello Stato; va, inoltre, agevolata la mobilità dei dirigenti fra i diversi ruoli. Infine, vanno riviste le norme sui meccanismi di accesso alla qualifica dirigenziale, eliminando momenti di eccessiva frammentazione delle relative procedure e definendo meglio l'ambito dei soggetti ammessi ad esse.

Il disegno di legge si compone di dieci articoli, dei quali di seguito si illustrano i contenuti.

Articolo 1. Si propone una nuova formulazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, determinando con precisione l'ambito delle competenze e delle responsabilità dei dirigenti; in particolare, si prevede l'attribuzione a ciascun dirigente, anche ai fini dell'autonomo esercizio di poteri di spesa (che dovrebbe essere favorito da un'operazione di accorpamento dei capitoli e delle unità previsionali di base nell'ambito del bilancio), della quota di risorse dell'amministrazione corrispondente all'ambito delle competenze e degli obiettivi assegnatigli, così da realizzare una piena responsabilizzazione della dirigenza nell'esercizio dei poteri di gestione. Viene, poi, integrato il testo del comma 3, chiarendo che le disposizioni, anche (ma non solo) quelle previgenti, che conferiscano ad organi di governo l'adozione di atti e l'esercizio di poteri propri della dirigenza vanno intese nel senso che la relativa competenza spetta, comunque, ai dirigenti.

Articolo 2. Viene modificato il comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, allo scopo di cancellare definitivamente i residui elementi di possibile confusione o sovrapposizione fra poteri dell'autorità politica e sfera di autonomia deci-

sionale riconosciuta ai dirigenti: nello specifico, oltre a provvedere ad alcuni miglioramenti formali del testo, si prevede l'eliminazione del potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità, considerato da qualificati commentatori come contraddittorio con il disegno complessivo di riforma in ordine ai rapporti fra organi politici e dirigenza, per il fatto di porre al centro di tali rapporti i singoli atti di amministrazione concreta e di gestione, e non gli obiettivi ed il risultato complessivo dell'attività amministrativa.

Articolo 3. In questo articolo, modificando ed integrando le disposizioni dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 165 del 2001, vengono definiti i connotati e la tipologia delle funzioni dirigenziali. Inoltre, si afferma esplicitamente, superando eventuali dubbi interpretativi, il carattere unitario della dirigenza statale, in quanto inquadrata in un'unica qualifica, seppure articolata in due fasce. Viene anche eliminato il comma 4 dello stesso articolo 15, che non risulta compatibile con il pieno riconoscimento delle autonomie regionali.

Articolo 4. Innanzitutto, si integra il testo dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che consente ai dirigenti di delegare in via temporanea, per ragioni di servizio, con atto scritto e motivato, alcuni dei propri poteri a funzionari che nell'ambito degli uffici di titolarità dei dirigenti stessi ricoprono posizioni di elevato rilievo, demandando alla contrattazione collettiva la determinazione dei criteri generali per la definizione dei relativi profili retributivi, come pure di quelli connessi alle ipotesi di reggenza temporanea di uffici dirigenziali vacanti. In secondo luogo, tenendo conto del fatto che tale meccanismo di delega consente di affrontare in modo efficace e flessibile il problema di una «decongestione» delle attività dirigenziali, valorizzando al tempo stesso il ruolo degli elementi più qualificati nell'ambito del personale assegnato agli uf-

fici, senza creare momenti di irrigidimento e di confusione nell'assetto ordinamentale del lavoro pubblico, si prevede l'abrogazione dell'articolo 17-bis, istitutivo di una vicedirigenza dai connotati poco chiari e della quale, comunque, non si comprende l'utilità in termini di funzionalità delle amministrazioni.

Articolo 5. L'articolo introduce una nuova versione, integralmente sostitutiva di quella attualmente in vigore, dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che regola la materia degli incarichi di funzioni dirigenziali. Le principali innovazioni contenute nel testo proposto - che tiene ampiamente conto dei contributi della giurisprudenza, oltre che dell'apporto della contrattazione collettiva - attengono ai seguenti profili:

a) vengono meglio specificati ed articolati i criteri da seguire in occasione del conferimento degli incarichi, integrando la valutazione delle qualità soggettive dei dirigenti interessati con una serie di elementi di ordine oggettivo, al fine di modulare adeguatamente, attenuandolo, il carattere fiduciario delle scelte;

b) si ridefinisce la dimensione temporale degli incarichi, stabilendo un congruo termine minimo di durata ed articolandola in rapporto ai differenti livelli di responsabilità (ed al differente rapporto con l'autorità politica in ordine alla funzione di attuazione degli indirizzi) e si prevede la possibilità di incarichi a tempo indeterminato, quando abbiamo un contenuto eminentemente tecnico;

c) si provvede ad una definitiva e compiuta riconduzione della materia degli incarichi dirigenziali al modello privatistico-contrattuale che informa, in generale, la disciplina del lavoro pubblico, stabilendo che gli incarichi siano conferiti mediante la stipula di contratti individuali (e garantendo la trasparenza della scelta dei soggetti attributari attraverso la previsione di momenti di pubblicità in ordine agli incarichi da ricoprire); fanno eccezione solo gli incarichi di vertice (segretari generali, capi dipartimento) costi-

tuenti un momento di snodo e di raccordo fra politica ed amministrazione, per i quali si mantiene la procedura di conferimento già in vigore;

d) si introduce - in coerenza con il principio di continuità dell'azione amministrativa, ed al fine di evitare situazioni di eccessiva «instabilità» nella posizione dei dirigenti - il diritto del dirigente di ottenere alla scadenza dell'incarico, previa valutazione non negativa del suo operato, la conferma nello stesso incarico o l'attribuzione, con il suo consenso, di un incarico equivalente (diritto, questo, riconosciuto anche al dirigente che abbia perso il proprio incarico a seguito di operazioni di ristrutturazione organizzativa);

e) si rideterminano (in misura tale da non mettere in discussione l'identità della compagine dirigenziale) le quote di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato attribuibili tramite contratti a tempo determinato a soggetti particolarmente qualificati, con competenze ed esperienze maturate sia all'interno del settore pubblico, sia all'esterno di esso; anche rispetto a questi incarichi, si introducono adeguate forme di pubblicità preventiva;

f) vengono meglio specificate l'ipotesi di revoca degli incarichi e quella di risoluzione consensuale dei relativi contratti individuali, che viene distinta rispetto alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti;

g) si stabilisce, eliminando la previsione di una cessazione automatica, che le eventuali misure di conferma, revoca, modifica o rinnovo degli incarichi dirigenziali di vertice entro novanta giorni dal voto di fiducia al Governo debbono essere adottate con atto motivato;

h) si introduce, sia pure in termini di eventualità e senza effetti di ingerenza o di impedimento rispetto alle decisioni spettanti all'esecutivo, un intervento delle commissioni parlamentari - nell'ambito dei loro poteri di sindacato - nelle procedure di conferimento o di revoca degli incarichi di mag-

giore rilievo: ciò, al fine di accrescere (riferendosi all'esperienza di altri importanti ordinamenti) il tasso di trasparenza e di verificabilità della rispondenza all'interesse pubblico delle scelte operate in questa delicata materia;

i) si propone un superamento della posizione di «minorità» e «residualità» degli incarichi dirigenziali diversi dall'attribuzione della titolarità di uffici (incarichi, di studio, ricerca, consulenza), soprattutto in ragione del nuovo ruolo e del nuovo assetto funzionale ed organizzativo che le amministrazioni statali sono destinate ad assumere in conseguenza delle recenti riforme istituzionali ispirate al federalismo, al decentramento ed alla sussidiarietà.

Articolo 6. Viene qui proposta una nuova e più chiara versione dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, concernente la responsabilità dirigenziale: se ne conservano, peraltro, i caratteri fondamentali, specie per ciò che attiene alla necessaria graduazione - in rapporto alla differente rilevanza e gravità dei casi concreti (ed evitando di attribuire alle amministrazioni un eccessivo margine di discrezionalità) - delle misure adottabili nelle ipotesi di valutazione negativa dei comportamenti e dell'attività svolta dai dirigenti.

Articolo 7. L'articolo interviene sul testo dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, così come modificato dalla legge n. 145 del 2002. Pur mantenendo i ruoli dirigenziali delle singole amministrazioni, viene istituito, al fine di garantire il carattere unitario della dirigenza dello Stato e di favorire la migliore utilizzazione della risorsa dirigenziale, un albo dei dirigenti, con relativa banca dati informatica, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Vengono, inoltre, introdotte norme intese ad agevolare la mobilità dei dirigenti fra amministrazioni diverse.

Articolo 8. L'articolo corregge le norme in materia di accesso alla qualifica di dirigente contenute nell'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificate dalla legge n. 145 del 2002, al fine di adeguare le relative procedure all'istituzione dell'albo dei dirigenti (secondo quanto previsto dall'articolo 7 della presente proposta), prevedendo l'indizione di concorsi unici ad opera della Presidenza del Consiglio dei ministri; si provvede, inoltre, ad allargare la platea dei soggetti ammessi al corso-concorso selettivo di formazione anche a soggetti, muniti di titolo di studio universitario, i quali abbiano svolto per un congruo periodo di tempo qualificate attività lavorative presso enti o organismi internazionali; il testo viene, altresì, conformato alle innovazioni di recente introdotte dal legislatore in ordine alla tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.

Articolo 9. Si introduce una nuova disciplina delle forme e delle procedure per la valutazione delle prestazioni dei dirigenti, che innova le indicazioni contenute nell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. In particolare, si prefigura la predisposizione di un sistema valutativo - da sottoporre a validazione ad opera del comitato tecnico-scientifico sui controlli interni della Presidenza del Consiglio dei ministri - da parte di ciascuna amministrazione statale, stabilendo, tra l'altro, che la corresponsione della retribuzione di risultato dei dirigenti

sia legata all'effettivo funzionamento del meccanismo valutativo. Si prevede, inoltre, che il dirigente sottoposto a valutazione possa ricorrere al comitato dei garanti nei confronti delle determinazioni assunte dal suo valutatore (che si identifica, di norma, con il titolare dell'ufficio sovraordinato). Si chiarisce, ancora, che il procedimento valutativo opera ai fini dell'applicazione delle misure in tema di responsabilità dirigenziale, ma viene attivato anche in occasione della verifica «a consuntivo» dell'attività dei dirigenti al momento della scadenza degli incarichi.

Articolo 10. Vengono dettate disposizioni in tema di coordinamento e verifica della funzionalità dei sistemi di controllo interno delle amministrazioni dello Stato, ampliando e riqualificando (rispetto a quanto previsto nell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286) le funzioni del comitato tecnico scientifico costituito, per tali finalità, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 11. Si prevede, in sede di prima applicazione della legge, un criterio di valutazione prioritaria, nel caso di attribuzione di incarichi vacanti, di attitudini e capacità professionale dei dirigenti rimossi in base all'articolo 3, comma 7, della legge n. 145 del 2002.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Norme in materia di funzioni
e responsabilità dei dirigenti)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo. I dirigenti adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, ed esercitano funzioni di organizzazione e di direzione finanziaria, tecnica e amministrativa degli uffici ai quali sono preposti, mediante autonomi poteri di gestione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva delle scelte organizzative, dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Ai dirigenti, in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è attribuita la quota parte delle risorse dell'amministrazione corrispondente all'ambito delle competenze e delle responsabilità loro conferite e agli obiettivi loro assegnati; per consentire ai dirigenti l'effettivo esercizio di autonomi poteri di spesa, in sede di bilancio annuale si adotta il criterio del massimo accorpamento possibile dei capitoli e delle unità previsionali di base, con particolare riferimento a quelli relativi alle spese di funzionamento».

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche

disposizioni legislative. In mancanza, le disposizioni, anche previgenti, che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti e l'esercizio di poteri rientranti nelle suddette attribuzioni si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti».

2. L'articolo 70, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato.

Art. 2.

Norme in materia di indirizzo politico-amministrativo)

1. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o altri atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo, il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare i propri atti o provvedimenti. Qualora il perdurare dell'inerzia o del ritardo, ovvero il verificarsi di gravi inosservanze delle direttive generali da parte del dirigente competente, determinino o rischino di produrre un pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro nomina, previa contestazione, un commissario *ad acta*, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri; nei casi di estrema urgenza, si può prescindere dalla contestazione. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera *p*), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635».

Art. 3.

*(Norme in materia di funzioni
e di qualifica dirigenziale)*

2. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima del comma 1, è premesso il seguente comma:

«01. Per funzione dirigenziale si intende l'attività di direzione o coordinamento di strutture specificamente individuate con gli atti e con le determinazioni organizzative di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 5, commi 1 e 2, nonché la responsabilità di attività di progettazione, studio, ricerca, ispezione e controllo nell'ambito di compiti e missioni propri delle amministrazioni pubbliche»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo la dirigenza è ordinata in un'unica qualifica, articolata nelle due fasce di cui all'articolo 23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti la carriera diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

c) al comma 3, le parole «del dirigente generale» sono sostituite dalle seguenti: «di un dirigente incaricato di funzione di livello generale»;

d) il comma 4 è abrogato.

Art. 4.

*(Norme in materia di delega
di funzioni dirigenziali e di vicedirigenza)*

1. Il comma 1-bis dell'articolo 17, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«1-bis. I titolari di funzioni dirigenziali, per specifiche e comprovate ragioni di servizio o per la realizzazione di specifici pro-

getti, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere *b)*, *d)* ed *e)* del comma 1 a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. I contratti collettivi di comparto determinano i criteri e le modalità per la definizione degli istituti retributivi diretti a remunerare l'attribuzione e l'esercizio delle deleghe, nonché l'eventuale, temporaneo, esercizio di funzioni di reggenza di posizione dirigenziale vacante. Non si applica, in ogni caso, l'articolo 2103 del codice civile».

2. L'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato.

Art. 5.

(Norme in materia di incarichi di funzioni dirigenziali)

1. L'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - *(Incarichi di funzioni dirigenziali)* - 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto:

a) delle attitudini, del livello di competenza e delle capacità professionali del singolo dirigente, in riferimento alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte ed ai risultati già conseguiti e valutati;

b) della complessità della struttura interessata e del grado di responsabilità connesso alla relativa conduzione;

c) della natura e delle caratteristiche degli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro e dei programmi da realizzare;

d) dell'applicazione, ove risulti prevalente rispetto ad esigenze di continuità dell'azione amministrativa, del criterio della rotazione negli incarichi, finalizzata a garantire una più efficace ed efficiente utilizzazione

delle risorse, in relazione alle modificazioni degli assetti funzionali ed organizzativi delle amministrazioni, ed a favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti;

e) delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

2. Al conferimento degli incarichi ed al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.

3. Gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, per una durata non inferiore a quella minima indicata nel presente articolo e, comunque, tale da consentire un'adeguata valutazione dell'attività del dirigente e dei risultati conseguiti nell'adempimento dell'incarico, applicando i criteri di cui al comma 1 ed eventuali altri criteri preventivamente definiti dalle amministrazioni con riferimento alle specifiche professionalità richieste. Gli ordinamenti delle singole amministrazioni individuano gli eventuali incarichi che, in ragione del loro contenuto eminentemente tecnico, possono essere conferiti, eccezionalmente, a tempo indeterminato. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, gli incarichi sono attribuiti mediante contratto individuale, preceduto da una proposta formale da parte dell'amministrazione e da una negoziazione con il soggetto prescelto. Nel predetto contratto si definiscono l'oggetto e la durata dell'incarico; si stabiliscono i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dal Ministro nei propri atti di indirizzo; si individuano, anche mediante rinvio ai relativi atti di assegnazione, le risorse umane, finanziarie e strumentali che vengono messe a disposizione del dirigente ai fini dell'adempimento dei compiti assegnatigli, e che sono periodicamente riviste ed adeguate, anche in relazione alle previsioni contenute negli atti di indirizzo che intervengano nel corso del rapporto; si specificano le prestazioni professio-

nali e si determina il relativo trattamento economico, che ha carattere onnicomprensivo, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 24.

4. Entro l'inizio del terzo mese precedente la scadenza naturale degli incarichi, le amministrazioni interessate effettuano, con le procedure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e tenendo conto di quanto previsto dai contratti collettivi, una valutazione complessiva dell'attività svolta dal dirigente nell'espletamento dell'incarico. Se la valutazione non ha avuto esito negativo o in assenza di valutazione svolta dagli organi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il dirigente ha diritto alla conferma nello stesso incarico; laddove alla scadenza di un incarico di funzione dirigenziale emergano esigenze di rotazione negli incarichi, e nel caso in cui l'incarico attribuito ad un dirigente venga meno prima della scadenza per ragioni organizzative, il dirigente ha diritto all'attribuzione, con il suo consenso, di altro incarico almeno equivalente sul piano funzionale e retributivo.

5. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici di livello dirigenziale generale e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia di cui all'articolo 23; l'atto di conferimento dell'incarico è preceduto da un contratto individuale, nel quale viene manifestato il consenso in merito all'oggetto dell'incarico, alla sua durata ed ai suoi obiettivi, e viene definito il corrispondente trattamento economico. Gli incarichi hanno una durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo.

6. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti dal Ministro competente mediante la stipula di contratti individuali di cui al comma 3 con dirigenti

della prima fascia di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 50 per cento della relativa dotazione, con dirigenti appartenenti alla seconda fascia. Quando l'incarico da conferire abbia ad oggetto la direzione di uffici vacanti, la decisione di procedere alla copertura viene pubblicizzata nelle forme determinate dai contratti collettivi di lavoro; dell'avvenuto conferimento viene data immediata comunicazione al Consiglio dei ministri. Gli incarichi hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo.

7. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale mediante la stipula di contratti individuali di cui al comma 3 con i dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). Quando l'incarico da conferire abbia ad oggetto la direzione di uffici vacanti, la decisione di procedere alla copertura viene pubblicizzata nelle forme determinate dai contratti collettivi di lavoro. Gli incarichi hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo.

8. Gli incarichi di cui ai commi da 5 a 7 possono essere conferiti da ciascuna amministrazione, con le medesime procedure, entro il limite dell'8 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non compresi tra quelli di cui all'articolo 23, purchè dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuoriruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti, con mantenimento dell'anzianità di servizio anche ai fini della progressione di carriera.

9. Gli incarichi di cui ai commi da 5 a 7 possono essere altresì conferiti da ciascuna amministrazione, previa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un avviso contenente l'indicazione dell'incarico oggetto del confe-

rimento e del tipo di esperienze e competenze professionali richieste, tramite contratto a tempo determinato avente una durata non superiore a tre anni per gli incarichi di cui ai commi 5 e 6 e a cinque anni per gli altri incarichi, entro il limite dell'8 per cento della dotazione organica dei dirigenti della prima fascia di cui all'articolo 23 e del 5 per cento di quella dei dirigenti della seconda fascia, a persone di elevata e comprovata qualificazione professionale. Tali persone devono avere ricoperto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private, o avere conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate anche presso amministrazioni pubbliche, ovvero devono provenire dai settori della ricerca, della docenza universitaria, dalle magistrature e dal ruolo degli avvocati dello Stato. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui al presente comma, l'amministrazione valuta prioritariamente le eventuali candidature di dirigenti delle amministrazioni dello Stato. Quando l'incarico viene attribuito a soggetti esterni, il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla qualificazione professionale degli interessati, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio anche ai fini della progressione di carriera.

10. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 5 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati, con atto motivato, entro novanta giorni dal voto di fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto

si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

11. Del conferimento degli incarichi di cui ai commi 5 e 6, e delle determinazioni di cui al comma 10, è data immediata comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. Le competenti Commissioni parlamentari, entro dieci giorni dalla comunicazione, ove lo richieda un terzo dei loro componenti, invitano i Ministri competenti a riferire in ordine alle ragioni poste a base delle scelte operate in sede di conferimento degli incarichi e delle determinazioni di cui al comma 10; le Commissioni parlamentari possono, altresì, invitare le persone designate agli incarichi a partecipare ad una seduta pubblica, al fine di approfondire gli elementi emersi nel corso delle audizioni dei Ministri.

12. Ai dirigenti di cui all'articolo 23, in alternativa alla titolarità di uffici dirigenziali, possono essere affidate, con le medesime procedure di cui al presente articolo, incarichi relativi a funzioni ispettive, di consulenza, progettazione, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

13. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al presente articolo sono revocati, oltre che per motivate ragioni organizzative e gestionali, nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 3. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti è disciplinata dai contratti collettivi.

14. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione

delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

15. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continua ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246».

Art. 6.

(Norme in materia di responsabilità dirigenziale)

1. L'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - *(Responsabilità dirigenziale)* -
1. I risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione nello svolgimento di funzioni dirigenziali, o il mancato raggiungimento degli obiettivi definiti nel contratto individuale, valutati con i sistemi e le garanzie previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, e dai contratti collettivi, comportano la revoca dell'incarico, adottata con le stesse procedure previste per il conferimento dall'articolo 19, e la destinazione ad altro incarico, anche tra quelli di cui all'articolo 19, comma 10, presso la medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione che vi abbia interesse.

2. Quando la valutazione dell'attività dirigenziale fa emergere rilevanti profili di responsabilità, il titolare di funzioni dirigenziali, previa contestazione e nel rispetto del diritto al contraddittorio, se dirigente dei ruoli di cui all'articolo 23 può essere collocato a disposizione per un periodo non inferiore a due anni, se soggetto esterno o appartenente ad altra qualifica o ruolo è rimosso dall'incarico e può essere escluso dal conferimento di nuovi incarichi dirigenziali per un periodo non inferiore a due anni; laddove dalla valutazione emergano elementi di tale gravità da precludere l'ulteriore prosecuzione

del suo rapporto con l'amministrazione, quest'ultima può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale con qualifica dirigenziale delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate».

2. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al primo periodo, le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2».

Art. 7.

*(Norme in materia di albo
e di ruolo dei dirigenti)*

1. L'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - *(Albo e ruolo dei dirigenti)* - 1. Per consentire l'attuazione della disciplina in materia di accesso alla qualifica dirigenziale e di mobilità, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'albo dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'articolo 1, comma 2. L'albo si articola nella prima e nella seconda fascia: i dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28; i dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano coperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 14, per un periodo pari almeno a tre anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Le modalità di costituzione e di funzionamento dell'albo sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al

fine di rendere conoscibili le risorse dirigenziali esistenti nel settore pubblico e di promuovere la mobilità e l'interscambio professionale dei dirigenti fra amministrazioni statali, amministrazioni centrali e locali, altri soggetti pubblici o privati, organismi ed enti internazionali e dell'Unione europea, cura una banca dati informatica, interamente disponibile al pubblico, ed articolata in modo tale da tener conto di eventuali specificità tecniche. La banca dati contiene i dati curriculari e professionali di ciascun dirigente iscritto all'albo di cui al comma 1, ivi comprese le valutazioni delle prestazioni effettuate ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; agli stessi fini, la banca dati attesta, su richiesta dei dirigenti, ed in funzione dello sviluppo professionale e formativo, le loro attitudini personali e professionali e le competenze da essi acquisite.

3. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, in corrispondenza a quelle dell'albo di cui al comma 1; nell'ambito del ruolo possono essere definite apposite sezioni, in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti sono inseriti nel ruolo al momento della prima attribuzione di un incarico presso l'amministrazione, e vi permangono fino all'eventuale conferimento di incarico da parte di altra amministrazione, a seguito del quale essi transitano nel ruolo di quest'ultima.

4. È assicurata la mobilità dei dirigenti iscritti all'albo di cui al comma 1 nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei limiti dei posti ivi disponibili. Il passaggio del dirigente dal ruolo dell'amministrazione di appartenenza a quello dell'amministrazione che gli conferisce un nuovo incarico richiede il consenso della prima, laddove sia in atto un incarico di funzione dirigenziale presso di essa. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta

del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità dirigenziale».

Art. 8.

*(Norme in materia di accesso
alla qualifica di dirigente)*

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami ovvero per corso-concorso di formazione».

b) al comma 2, è premesso il seguente periodo: «Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, i concorsi per esami sono banditi, per i diversi profili professionali dirigenziali, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base delle esigenze manifestate dalle singole amministrazioni, e danno accesso, rispettando l'ordine di graduatoria, all'albo dei dirigenti di cui all'articolo 23, comma 1; per gli enti pubblici non economici i concorsi per esami sono banditi direttamente dagli enti pubblici interessati, e danno accesso ai relativi ruoli dirigenziali.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il corso-concorso selettivo di formazione, bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, dà accesso, rispettando l'ordine di graduatoria, all'albo dei dirigenti di cui all'articolo 23, e per gli enti pubblici non economici dà accesso ai relativi ruoli dirigenziali. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonchè di uno

dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, diploma di *master* di secondo livello, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, inoltre, dipendenti di strutture private, muniti di laurea, che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; possono essere ammessi, altresì, i cittadini italiani, muniti di laurea, che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa presso enti od organismi internazionali, in posizioni per le quali è richiesto il possesso di diploma di laurea.»;

c) al comma 5, è abrogata la lettera b).

Art. 9.

(Norme in materia di valutazione dei dirigenti)

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - *(La valutazione del personale con incarico dirigenziale)* - 1. Le pubbliche amministrazioni, sulla base dei risultati del controllo strategico e del controllo di ge-

stione, valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, con riferimento ai risultati dell'attività svolta, nonché ai comportamenti relativi all'impiego e allo sviluppo delle risorse ad essi assegnate (competenze organizzative). La valutazione si fonda, da un lato, sul raffronto tra i risultati conseguiti e gli obiettivi operativi assegnati e, dall'altro, sul rapporto tra il livello delle competenze organizzative espresse e quello definito in sede di programmazione delle attività. In ogni caso, a decorrere dal 1° gennaio 2005, la corresponsione della retribuzione di risultato è subordinata agli esiti della valutazione della prestazione di ciascun dirigente.

2. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi dell'imparzialità, della trasparenza, della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte del valutatore di prima istanza e della partecipazione del valutato al procedimento; al valutato deve, comunque, essere garantita la possibilità di rivolgersi ad un valutatore di seconda istanza, che verifica la correttezza formale e sostanziale della valutazione effettuata.

3. Ciascuna amministrazione dello Stato predispone un sistema di valutazione della dirigenza e lo sottopone al comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 7, il quale valuta la congruenza del sistema rispetto ai criteri indicati nel presente articolo; qualora il sistema di valutazione non sia validato dal comitato, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale. Il comitato verifica la corretta attuazione dei sistemi di valutazione adottati dalle amministrazioni, eventualmente revocando la sua validazione qualora riscontri gravi irregolarità di funzionamento.

4. Nelle amministrazioni dello Stato, la valutazione di ciascun dirigente è effettuata dal responsabile dell'ufficio dirigenziale sovraordinato. Per i dirigenti preposti ad uffici

di livello dirigenziale generale, la valutazione è effettuata dal capo del dipartimento o da altro dirigente generale sovraordinato. Per i dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, ed ai quali si riferisce l'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la valutazione è effettuata dal Ministro. Nelle amministrazioni dello Stato il valutatore di seconda istanza è costituito dal comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. La procedura di valutazione di cui al presente articolo, che costituisce il presupposto per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ha periodicità annuale. Tuttavia, quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione può essere anticipatamente concluso. Il procedimento di valutazione è anticipatamente concluso, inoltre, nei casi previsti dal comma 2 del citato articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La medesima procedura si applica anche alle valutazioni di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Art. 10.

*(Comitato tecnico-scientifico
per il coordinamento dei controlli interni)*

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - *(Comitato tecnico scientifico)* -
1. Per il coordinamento in materia di controllo strategico, controllo di gestione e valutazione del personale dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato è costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito comitato tecnico scientifico. Il co-

mitato è composto da non più di sei membri, scelti tra esperti di chiara fama, anche stranieri, nelle discipline economiche, giuridiche, sociologiche e statistiche, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per gli affari istituzionali. Il comitato rimane in carica quattro anni. Il mandato dei membri del comitato è rinnovabile una sola volta; ad essi si applica l'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il comitato tecnico scientifico fornisce supporto e consulenza alle amministrazioni dello Stato nella progettazione, nello sviluppo e nella gestione dei sistemi di controllo strategico, controllo di gestione e valutazione dei dirigenti. Presso il comitato è costituita una banca dati, accessibile in via telematica e pienamente integrata nella rete unitaria della pubblica amministrazione, alimentata dalle amministrazioni dello Stato, alla quale affluiscono, in ogni caso, le direttive annuali dei Ministri e gli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità relativi ai centri di responsabilità e alla funzioni obiettivo del bilancio dello Stato, i sistemi di valutazione dei dirigenti. Il comitato formula, anche a richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi plurisettoriali.

3. Il comitato tecnico scientifico presenta annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri e, per il suo tramite, al Parlamento, una relazione sullo stato dei sistemi di controllo strategico, controllo di gestione e valutazione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato».

Art. 11.

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, per l'attribuzione di nuovi inca-

richi dirigenziali su posti vacanti, vengono valutate preventivamente le attitudini e capacità professionali dei dirigenti non confermati o assoggettati a rotazione ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145.

